REGOLAMENTO (CEE) N. 3186/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3105/88 che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 [2], in particolare l'articolo 35, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio [3] ha stabilito le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; che a norma degli articoli 13, paragrafo 1 e 14, paragrafo 1 del regolamento da ultimo citato è possibile, a determinate condizioni, esentare alcuni viticoltori dagli obblighi di consegna dei sottoprodotti della vinificazione alla distilleria o di qualsiasi altra trasformazione dell'uva, previsti dall'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che ci si è avvalsi di tale facoltà nel quadro del regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2182/91 [5], dove si prevede, all'articolo 2, paragrafo 2, che i viticoltori della parte italiana delle zone viticole C sono esentati da tale obbligo qualora abbiano proceduto alla vinificazione o a qualsiasi altra trasformazione delle uve nei limiti di un quantitativo corrispondente a più di 25 ettolitri e a non oltre 40 ettolitri di vino;

considerando che i viticoltori portoghesi operano in zone di produzione nelle quali la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione delle uve rappresenta un onere sproporzionato, a causa in particolare dei costi di trasporto, in considerazione dei quantitativi soggetti a tale obbligo; che è pertanto opportuno estendere ai viticoltori della zona viticola del Portogallo il beneficio dell'esenzione già applicabile ai viticoltori della parte italiana delle zone viticole C;

considerando che è opportuno che la presente misura acquisti efficacia a decorrere dall'inizio della campagna 1992/1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3105/88, i termini « Nella parte italiana delle zone viticole C » sono sostituiti dai termini « Nella parte italiana delle zone viticole C e nella zona viticola del Portogallo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.
[3] GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14.
[4] GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.
[5] GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 18.